Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0230

Reclutamento di minori da parte della criminalità organizzata

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2026 sul reclutamento di minori da parte della criminalità organizzata (2026/2725(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,

– vista la risoluzione 79/188 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro i minori perpetrata da gruppi della criminalità organizzata e gruppi terroristici nel contesto della prevenzione della criminalità e della giustizia penale,

– vista la risoluzione 2024/12 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sul trattamento dei minori associati a gruppi terroristici, compresi i minori reclutati e sfruttati da tali gruppi,

– vista la comunicazione della Commissione del 1º aprile 2025 su ProtectEU 2025–2030: strategia europea di sicurezza interna (COM(2025)0148),

– vista la relazione di Europol dal titolo "EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (EU-SOCTA) 2025" (Valutazione da parte dell'UE della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità 2025),

– visto il prossimo piano d'azione dell'UE per la protezione dei minori dalla criminalità,

– visti il progetto "STRIVE Juvenile" dell'UE e dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e i risultati della sua valutazione,

– visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)[1], in particolare le disposizioni concernenti la protezione dei minori online, la valutazione e la mitigazione dei rischi sistemici legati ai contenuti illegali e ai comportamenti dannosi online, i sistemi di raccomandazione, e le responsabilità delle piattaforme online e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi,

– visti gli orientamenti della Commissione a norma del regolamento sui servizi digitali sulla protezione dei minori del 14 luglio 2025[2],

– vista la notifica di intelligence di Europol del 12 novembre 2024 dal titolo "The recruitment of young perpetrators for criminal networks" (Il reclutamento di giovani autori di reati per le reti criminali),

– visto il documento di lavoro dell'UNICEF Innocenti – Ufficio globale di ricerca e previsioni strategiche, del settembre 2024, dal titolo "Children's Involvement in Organised Violence: Emerging trends and knowledge gaps" (Il coinvolgimento di minori nella violenza organizzata: tendenze emergenti e lacune conoscitive),

– viste la strategia dell'UE sui diritti dei minori e la strategia dell'UE in materia di droghe,

– vista l'audizione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del 4 giugno 2025 dal titolo "Radicalisation online, with a focus on the recruitment of children for organised crime and terrorism" (Radicalizzazione online, con particolare riferimento al reclutamento di minori per attività di criminalità organizzata e terrorismo),

– vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2026 sull'omicidio di Mehdi Kessaci: urgente necessità di un'azione europea ambiziosa contro il traffico di droga[3],

– vista la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali[4],

– visto l'articolo 136, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che i gruppi della criminalità organizzata e i gruppi terroristici ricorrono sempre più al reclutamento e allo sfruttamento

1 GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj.
2 GU C, C/2025/5519, 10.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5519/oj.
3 Testi approvati, P10_TA(2026)0007.
4 GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/800/oj.

di minori nell'ambito delle loro strategie operative, in particolare per evitare che i loro membri adulti vengano individuati e perseguiti penalmente e per ampliare le proprie attività illecite;

B. considerando che la nota informativa di intelligence di Europol del novembre 2024 evidenzia che i minori reclutati dalle reti criminali non hanno generalmente alcun contatto diretto con i livelli superiori delle organizzazioni e vengono mobilitati tramite prestatori di servizi criminali; che la limitata conoscenza da parte di questi minori della struttura delle reti e la frequente assenza di precedenti penali li rendono manovalanza a basso rischio meno suscettibile di fornire informazioni utili alle autorità di contrasto in caso di arresto;

C. considerando che il reclutamento e lo sfruttamento di minori da parte di gruppi della criminalità organizzata e da gruppi terroristici violano i diritti fondamentali dei minori, compresa la loro dignità, con gravi conseguenze per la loro sicurezza e il loro futuro; che la vulnerabilità dei minori al reclutamento da parte delle reti della criminalità organizzata deriva da fattori di rischio cumulativi e intersezionali, tra cui la mancanza di senso di appartenenza, esperienze infantili avverse e problemi di salute mentale, fattori che vengono deliberatamente sfruttati; che una prevenzione efficace richiede risposte integrate che affrontino tali fattori;

D. considerando che il reclutamento di minori si è evoluto da questione prevalentemente umanitaria a fattore sistemico di agevolazione della criminalità organizzata, integrandosi nei modelli operativi delle reti criminali e costituendo un ostacolo alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo; che i gruppi criminali che reclutano minori compromettono la sicurezza dell'UE, alimentano la criminalità e perpetuano cicli di violenza e insicurezza da una generazione all'altra;

E. considerando che tali pratiche sono agevolate da alcuni sviluppi tecnologici che possono normalizzare e incentivare i comportamenti criminali tra i minori;

F. considerando che la mappatura realizzata da Europol nel 2024 ha individuato 821 reti criminali ad alto rischio attive nell'Unione, che generano entrate annue stimate tra 92 e 188 miliardi di EUR, pari a circa lo 0,7-1,4 % del PIL dell'UE[5]; che il coinvolgimento di minori si osserva in oltre il 70 % delle attività dei mercati illeciti, tra cui il traffico di stupefacenti, le estorsioni, le frodi online, il riciclaggio di denaro, il traffico illecito di armi da fuoco e i sistemi di "violenza come servizio" , e che le reti criminali sfruttano anche bambini di 12 anni per attività come lo spaccio di droga sulle strade, il trasporto di denaro contante e il recupero di stupefacenti dai container marittimi;

5 Relazione di Europol del 4 aprile 2024, dal titolo "Decoding the EU's most threatening criminal networks" (Decodificare le reti criminali più minacciose dell'UE), aggiornata nel maggio 2026.

G. considerando che le organizzazioni criminali individuano sistematicamente come obiettivo i minori in situazioni di alta vulnerabilità, in particolare quelli esposti all'esclusione socioeconomica, all'abbandono scolastico e alla disgregazione familiare, o i minori migranti, sfruttandone l'insicurezza economica, l'emarginazione sociale e la scarsa consapevolezza dei rischi;

H. considerando che le ragazze e le giovani donne sono sempre più coinvolte nella criminalità organizzata, sebbene siano spesso trascurate dai sistemi di giustizia penale, e che il 22 % delle vittime di tratta identificate nell'Europa occidentale e meridionale è costretto a svolgere attività criminali, principalmente traffico di droga;

I. considerando che il traffico illecito di armi da fuoco e l'uso illegale di articoli pirotecnici hanno contribuito a un passaggio da reati di lieve entità a reati più gravi e violenti che coinvolgono minori, tra cui estorsioni e omicidi; che i reclutatori criminali possono offrire ai minori incentivi finanziari consistenti, che vanno da poche migliaia di EUR fino a 20 000 EUR per un omicidio;

J. considerando che l'intimidazione e la coercizione connesse alla droga costituiscono un percorso primario attraverso il quale le reti della criminalità organizzata reclutano e sfruttano i minori ricorrendo al debito, all'adescamento e alla violenza; che la portata transfrontaliera di queste reti fa sì che tali fenomeni non possono essere affrontati in modo adeguato attraverso la sola azione nazionale;

K. considerando che l'espansione dei mercati della droga ha portato il coinvolgimento dei minori a livelli allarmanti, come dimostra il forte aumento dell'utilizzo di importanti poli logistici, tra cui i porti; che la mancanza di effetti armonizzati dell'attuale definizione di criminalità organizzata negli Stati membri dell'UE complica la raccolta e la comparabilità dei dati e che i dati sui minori coinvolti nella criminalità organizzata sono scarsi, spesso inaffidabili e difficilmente comparabili a causa delle diverse età di responsabilità penale e della sottosegnalazione;

L. considerando che la carenza di investimenti nei servizi pubblici, tra cui prevenzione, istruzione e servizi sanitari, è la causa alla base del reclutamento di minori da parte di gruppi della criminalità organizzata;

M. considerando che la frammentarietà delle risposte istituzionali e l'insufficienza del coordinamento tra i sistemi di protezione dei minori, le autorità giudiziarie, le agenzie di sicurezza e i regolatori in ambito digitale creano lacune che vengono sfruttate dai gruppi criminali; che il Parlamento, nella sua risoluzione sull'omicidio di Mehdi Kessaci a Marsiglia, ha condannato il reclutamento

sistematico di giovani da parte di bande criminali e ha chiesto il rafforzamento della prevenzione, della protezione e dell'azione penale, anche offrendo sostegno specializzato ai minori per aiutarli a sfuggire allo sfruttamento e a reinserirsi nella società;

N. considerando che nell'aprile 2025 Europol ha istituito una task force operativa denominata "GRIMM" – guidata dalla Svezia e composta dalle forze di polizia di Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Norvegia – per coordinarsi con le aziende tecnologiche al fine di individuare i tentativi di reclutamento di minori attraverso i social media e le piattaforme di messaggistica;

O. considerando che gli approcci basati su dati concreti, come quelli sviluppati nell'ambito del progetto "STRIVE Juvenile" dell'UE e dell'UNODC, dimostrano l'efficacia delle risposte incentrate sulla prevenzione, intersettoriali, sensibili agli effetti dei traumi, attente alla dimensione di genere e imperniate sui minori;

1. condanna fermamente il reclutamento e lo sfruttamento di minori da parte di gruppi criminali organizzati e terroristici in tutte le forme, sia online che offline;

2. riconosce che il reclutamento di minori costituisce un grave crimine contro i minori e una grave violazione dei diritti umani; sottolinea che si tratta di una minaccia in continua evoluzione per la sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea, che richiede una risposta globale incentrata sulla protezione, sulla prevenzione precoce, sull'accesso ai diritti e sulla continuità educativa, che integri i sistemi di sicurezza interna, giustizia, protezione sociale e istruzione, nonché strategie e misure volte a rafforzare il quadro che garantisce un ambiente protettivo per i minori, sia offline che online;

3. ricorda che un minore è innanzitutto un minore, e dovrebbe essere trattato come tale, e invita gli Stati membri a garantire che l'interesse superiore del minore sia sempre considerato preminente;

4. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere esplicitamente la prevenzione e le risposte al reclutamento di minori da parte della criminalità organizzata e dei gruppi terroristici come un settore prioritario nell'ambito del prossimo piano d'azione dell'UE per la protezione dei minori dalla criminalità; chiede che tale piano d'azione includa un pilastro dedicato alla prevenzione con meccanismi di allerta precoce che coinvolgano le scuole, i servizi sociali e le famiglie, nonché un approccio incentrato sui giovani e imperniato sullo sviluppo delle competenze necessarie per la vita attraverso il coinvolgimento diretto della comunità;

5. invita la Commissione ad affrontare la questione del reclutamento di minori da parte dei gruppi della criminalità organizzata anche nella prossima proposta legislativa volta a modernizzare le norme sulla criminalità organizzata; invita la Commissione a valutare la

possibilità di includere in tale proposta disposizioni specifiche, come ad esempio circostanze aggravanti per il reclutamento di minori; ribadisce, a tale proposito, la sua richiesta di stabilire una nuova definizione comune di "organizzazione criminale", che tenga conto anche del ricorso alla violenza, alla corruzione o all'intimidazione da parte dei gruppi criminali;

6. invita la Commissione a pubblicare quanto prima una proposta legislativa di revisione della direttiva dell'UE sugli articoli pirotecnici[6] per affrontare la questione dell'uso di tali articoli come arma, compreso lo sfruttamento dei giovani vulnerabili; incoraggia gli Stati membri a intensificare la cooperazione con Europol ed Eurojust, in particolare nei porti, nei poli logistici e nelle aree urbane in cui vivono comunità vulnerabili, condividendo le migliori pratiche e offrendo formazione sull'individuazione e la segnalazione di attività sospette che coinvolgono minori;

7. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere l'intimidazione legata alla droga come un percorso consolidato di reclutamento nella criminalità organizzata; invita gli Stati membri a garantire che le strategie nazionali di contrasto al reclutamento di minori includano esplicitamente risposte interagenzia al fenomeno dell'intimidazione legata alla droga, ispirandosi ai modelli di migliori pratiche emergenti;

8. sollecita l'adozione di un approccio che privilegi la prevenzione e di sistemi di protezione integrati che siano incentrati sui minori, attenti alla dimensione di genere e intersettoriali, che tengano conto dei traumi e che siano imperniati sull'individuazione precoce dei minori a rischio, sugli interventi a livello della comunità e sul rafforzamento delle famiglie e dei servizi sociali; sottolinea il ruolo positivo dello sport, delle associazioni educative e delle organizzazioni comunitarie nell'offrire ambienti sicuri, sani e inclusivi;

9. ritiene che la natura transfrontaliera della criminalità organizzata renda le risposte puramente nazionali in materia di protezione delle vittime inadeguate per i minori e i giovani; chiede una cooperazione rafforzata tra i settori della sicurezza, della giustizia, della protezione dei minori, dell'istruzione e della sanità, come pure partenariati pubblico-privato, al fine di garantire quadri integrati e intersettoriali che creino un ambiente protettivo per i minori, sia offline che online;

10. sottolinea che la dimensione online del reclutamento di minori è attualmente fondamentale per i modelli operativi delle organizzazioni

6 Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/29/oj).

criminali e dei gruppi terroristici, che sfruttano sistematicamente i servizi digitali per individuare, prendere di mira, adescare, manipolare e sottoporre a coercizione i minori; evidenzia che il reclutamento online di minori da parte delle reti della criminalità organizzata crea una lacuna significativa nell'applicazione delle norme a causa della limitata cooperazione da parte delle piattaforme; invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché gli obblighi vigenti per le piattaforme siano fatti rispettare;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'applicazione del regolamento sui servizi digitali solida, coerente e rispettosa dei diritti dei minori, in linea con gli orientamenti della Commissione sulla protezione dei minori;

12. invita la Commissione a garantire la piena applicazione della legislazione digitale dell'UE e a rafforzare, ove necessario, gli obblighi delle piattaforme di intervenire contro lo sfruttamento e il reclutamento di minori, nonché a potenziare la protezione dei minori online attraverso il futuro atto legislativo sull'equità digitale, colmando le lacune normative esistenti in settori come la sicurezza fin dalla progettazione, le impostazioni predefinite adeguate all'età e le pratiche commerciali mirate rivolte ai minori, garantendo nel contempo che le nuove misure rimangano proporzionate, basate su dati concreti e coerenti con il più ampio quadro normativo digitale;

13. sottolinea la crescente minaccia rappresentata dalla "criminalità come servizio", compresa la "violenza come servizio", attraverso la quale i giovani sono reclutati online per svolgere compiti violenti; si compiace della creazione della task force operativa GRIMM di Europol e invita gli Stati membri, Europol ed Eurojust a potenziare le indagini congiunte nei confronti dei reclutatori, degli istigatori e degli attori di alto livello, piuttosto che limitare l'azione di contrasto ai minori che commettono i reati;

14. sottolinea che i minori coinvolti in attività criminali a seguito del reclutamento devono essere trattati in linea con le norme internazionali; ricorda che il coinvolgimento all'interno di gruppi violenti è spesso il frutto di una graduale coercizione e di dinamiche di gruppo, piuttosto che di un'adesione ideologica;

15. sottolinea che occorre sempre tenere in debita considerazione le circostanze individuali di ciascun caso, tra cui la coercizione o lo sfruttamento, come anche la gravità del reato commesso, il livello di rischio posto dall'autore del reato alla sicurezza pubblica, nonché il diritto nazionale e dell'UE applicabile;

16. chiede sistemi giudiziari a misura di minore, che siano sensibili alla dimensione di genere e che tengano conto dei traumi, e programmi di reinserimento intersettoriali e personalizzati, anch'essi attenti ai traumi, che comprendano l'accesso all'istruzione, al sostegno

psicosociale e alla salute mentale e ai servizi di recupero e di riabilitazione, la protezione dalle ritorsioni, estesa anche alle famiglie, percorsi verso un'occupazione dignitosa e misure volte a prevenire la stigmatizzazione e il reclutamento ripetuto; ricorda che, a norma della direttiva (UE) 2016/800, la privazione della libertà personale nei confronti di un minore, in particolare la detenzione, dovrebbe essere imposta solo come misura di ultima istanza e che, ogniqualvolta sia possibile, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero ricorrere a misure alternative; osserva che in alcuni Stati membri la giustizia riparativa si è dimostrata efficace;

17. esorta gli Stati membri a migliorare la raccolta e la condivisione di dati interoperabili e intersettoriali sul reclutamento di minori da parte della criminalità organizzata e dei gruppi terroristici, tra cui dati disaggregati e armonizzati a livello dell'UE, in modo da comprendere meglio le tendenze e i fattori di rischio; sottolinea che qualsiasi raccolta, trattamento o condivisione di dati relativi a minori deve essere pienamente conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali e al principio di non discriminazione;

18. sostiene il potenziamento di iniziative di successo basate su dati concreti, come il progetto "STRIVE Juvenile" dell'UE e dell'UNODC e il suo successore strategico, l'iniziativa "Protecting Futures", anche in contesti fragili e colpiti da conflitti;

19. chiede una maggiore cooperazione internazionale con i paesi partner per affrontare le reti di reclutamento transfrontaliere e prevenire l'esternalizzazione dello sfruttamento criminale;

20. sottolinea che, nell'ambito di tale cooperazione, occorre prestare particolare attenzione ai minori in situazioni di maggiore vulnerabilità, compresi i minori non accompagnati e i minori migranti, e occorre garantire l'accesso a canali di segnalazione sicuri, alla tutela, all'assistenza legale e a meccanismi transfrontalieri di protezione dei minori basati sui diritti;

21. sottolinea l'importanza di affrontare le cause profonde, tra cui la povertà, la disuguaglianza, l'esclusione, la mancanza di istruzione, l'esposizione alla violenza e la carenza di investimenti nei servizi pubblici; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare il sostegno finanziario alle organizzazioni della società civile, alle iniziative a livello di comunità, alle associazioni sportive e ai programmi educativi nelle zone più esposte al reclutamento da parte della criminalità organizzata, offrendo alternative credibili alla criminalità;

22. esprime particolare preoccupazione per il fatto che le reti della criminalità organizzata prendono di mira e sfruttano in modo sproporzionato le ragazze e le giovani donne, anche attraverso l'adescamento, la tratta e lo sfruttamento sessuale; sottolinea che le

ragazze si trovano ad affrontare ostacoli specifici per sfuggire alla coercizione criminale e per accedere alla giustizia, al recupero e al reinserimento e invita gli Stati membri a provvedere affinché tutte le misure di prevenzione, protezione e sostegno tengano conto della dimensione di genere e affrontino specificamente le vulnerabilità e le esigenze delle ragazze; ricorda, a tale proposito, gli obblighi stabiliti nella direttiva anti-tratta[7];

23. invita la Commissione e gli Stati membri a stanziare finanziamenti adeguati nell'ambito dei pertinenti programmi dell'UE per prevenire e rispondere efficacemente al reclutamento di minori da parte della criminalità organizzata e dei gruppi terroristici e, in particolare, per sostenere la linea telefonica 116000 di assistenza diretta per minori scomparsi, in quanto partner chiave multiagenzia nell'individuazione dei minori a rischio;

24. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, a Europol e all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.

7 Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L, 2024/1712, 24.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1712/oj).